



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Class: 14.v, 15/001.sfa, 001.arm, 6/2021C/001.frc, 001.arm

Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23- Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 57

Ai Produttori interessati

**Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI**

Oggetto: Riforma della politica agricola comune Reg. (UE) n. 1307/2013 - Istruzioni operative per la revisione dell'esito istruttorio a seguito della conclusione del Procedimento amministrativo Domanda Unica 2021.

**La Commissaria
Martina Piera**

*sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art.21 del d.lgs. 82/2005*

**PROCEDURA DI PRESENTAZIONE
DELLE ISTANZE DI PARTE
PER LA REVISIONE DELL'ESITO
ISTRUTTORIO
DOMANDA UNICA 2021**

Chiusura procedimento anno campagna



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Sommario

1. PREMESSA	4
2. ANOMALIE OGGETTO DI REVISIONE DEL PROCEDIMENTO 2021	5
2.1 Anomalie premi disaccoppiati e accoppiati a superficie.....	5
2.1.1 Anomalie non contestabili	15
2.2 Istanza premi accoppiati zootecnici	16
3. REVISIONE CALCOLO UTILIZZO TITOLI.....	32
4. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI REVISIONE ESITO ISTRUTTORIO.....	32
5. ESITO DELL'ISTRUTTORIA EFFETTUATA SULLE REVISIONI DEL PROCEDIMENTO	33

1. **PREMESSA**

Con le Istruzioni Operative n. 40 del 05/05/2021 “Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2021 e s.m.i.” sono stati definiti gli adempimenti inerenti alla fase di presentazione della Domanda Unica per la campagna 2021.

Le istruzioni operative n. 38 del 15 aprile 2021, per la valutazione ed il trattamento delle anomalie della fase istruttoria della domanda unica – campagna 2020 e successive, definiscono l’elenco dei controlli da cui scaturiscono le relative anomalie che possono essere oggetto di correttiva da parte dei beneficiari o loro delegati.

Con le presenti istruzioni operative vengono definite le **procedure per la presentazione della istanze di revisione dell’esito istruttorio per la campagna 2021** e si comunica la **chiusura del procedimento** a valere sull’anno campagna 2021.

ARPEA ha completato le istruttorie delle domande campagna 2021 e proceduto a tutti i pagamenti spettanti; qualora i beneficiari ritengano incompleta o carente l’istruttoria compiuta da questa Amministrazione, possono presentare loro stessi, o tramite il proprio CAA di riferimento, richiesta di revisione nei tempi e nei modi definiti nelle presenti istruzioni operative della Domanda unica, della Domanda di Accesso alla riserva, della Domanda di conferma al Regime dei Piccoli Agricoltori (RPA) e dell’utilizzo titoli.

Più specificatamente le presenti Istruzioni operative disciplinano le richieste di revisione dell’esito istruttorio che possono essere presentate tramite l’applicativo DEMETRA:

- nel caso di DU e di Domande di conferma al RPA:
 - domande non ancora liquidate integralmente a causa di anomalie la cui risoluzione verrà fatta oggetto di istruttoria da parte di ARPEA, oppure;
 - domande mai liquidate il cui esito negativo non sia ritenuto corretto dal beneficiario;
 - domande liquidate ma il cui esito istruttorio, **così come risultante dall’ultimo calcolo del premio pubblicato ai fini della chiusura dell’anno campagna 2021**, non sia ritenuto corretto dal beneficiario in relazione all’utilizzo dei titoli, dal momento che tale dato è quello inviato al Registro Titoli ai fini del calcolo utilizzo titoli e della restituzioni alla riserva;
- nel caso di DAR:
 - con una superficie di assegnazione o di incremento dei diritti di aiuto a partire dalla riserva nazionale presente nel Registro Nazionale Titoli del SIAN non allineata con la superficie accertata ammissibile della DU e della relativa DAR in relazione a richieste di cui ai punti precedenti;
- nel caso della restituzione titoli alla riserva nazionale che avverrà nella campagna 2022 (calcolo utilizzi campagne 2020 e 2021), è possibile richiedere la revisione dei dati trasmessi al Registro

Nazionale Titoli per la campagna 2021, se non allineati rispetto all'esito istruttorio della domanda unica o della domanda RPA 2021 in relazione a richieste di cui ai punti precedenti;

La mancata presentazione della comunicazione di revisione dell'esito istruttorio si intenderà come conferma territoriale ed accettazione dell'esito dell'istruttoria così come risultante dall'ultimo calcolo del premio pubblicato ai fini della chiusura dell'anno campagna 2021 anche ai fini di eventuali futuri ritiri titoli che dovessero scaturirne quale conseguenza.

La presente fase di riesame si apre in seguito alla pubblicazione degli esiti istruttori, consultabili dai beneficiari o loro delegati a mezzo del Sistema Informativo "Demetra" di cui all'indirizzo: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/demetra-domanda-unica-pagamento-20-procedimenti>.

La pubblicazione delle anomalie sull'applicativo SIAP e/o la notifica del verbale di controllo in loco e/o la chiusura di una DAR come "Non Validata" costituiscono formale comunicazione dei motivi ostativi al pagamento e/o all'accoglimento della domanda.

Con riferimento agli esiti dei controlli in loco di ammissibilità, le risultanze degli stessi vengono notificate e sottoscritte in contraddittorio attraverso apposito verbale di controllo. Tali esiti, una volta importati nel sistema "Demetra", vengono sottoposti ai controlli amministrativi di rito le cui evidenze, come sopra definito, sono presenti sull'applicativo informatico stesso.

Con riferimento agli esiti della DAR, le informazioni sono consultabili, oltre che a mezzo del Sistema Informativo "Demetra", anche sul Registro Nazionale Titoli all'indirizzo "www.sian.it – fascicolo aziendale del beneficiario – consultazione procedimenti – controlli in progress – domanda di accesso alla riserva" per quanto riguarda l'istruttoria di competenza dell'Organismo di Coordinamento e all'indirizzo "www.sian.it – consultazione pubblica registro titoli PAC 2015-2020 - esito calcolo titoli" per quanto riguarda l'assegnazione finale e messi a disposizione dei CAA e dei Beneficiari in proprio con appositi elenchi o comunicazioni puntuali.

Con le presenti istruzioni operative si definisce un termine temporale per la presentazione delle richieste di revisione del procedimento amministrativo. Si comunica inoltre che è inibita la possibilità di correzione delle anomalie direttamente a sistema assoggettando la risoluzione unicamente a mezzo della presente procedura.

Le comunicazioni dovranno essere presentate tramite le indicazioni ivi fornite pena l'inammissibilità ed entro il termine perentorio del 30 settembre 2022.

2. ANOMALIE OGGETTO DI REVISIONE DEL PROCEDIMENTO 2021

2.1 Anomalie premi disaccoppiati e accoppiati a superficie

I beneficiari o loro delegati, che riterranno non congruo l'esito dei controlli svolti da ARPEA sulle domande uniche, le domande del Regime Piccoli Agricoltori, sulle DAR 2021 e l'invio dei dati relativi all'utilizzo titoli

ai fini della restituzione dei titoli alla riserva nel 2022, potranno presentare istanza di parte volta al riesame della domanda stessa e dei dati relativi all'utilizzo titoli per il tramite del proprio CAA o direttamente (se trattasi di beneficiari in proprio), **entro il termine perentorio del 30 settembre 2022.**

Non saranno considerate ammissibili le comunicazioni di revisione del procedimento per le domande uniche o PIC 2021 che necessitino ai fini istruttori di un nuovo scarico dei dati inseriti in **BDN** relativi alle movimentazioni al pascolo, alla consistenza media, e alla anagrafica degli allevamenti, in quanto la scadenza per tali registrazioni in BDN utili al controllo del carico uba/ha di cui all'art. 4 comma 4 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 era stabilita nel giorno del 31/12/2021.

Non saranno altresì considerate ammissibili richieste di revisione del procedimento per anomalie notificate al beneficiario per cui l'esito istruttorio è già definitivo.

Non verranno prese in considerazione e saranno respinte le richieste di validazione di domande di accesso alla riserva nazionale per pratiche con esito negativo dei controlli amministrativi di verifica dei requisiti specifici di Fattispecie per cui ARPEA ha già comunicato formalmente al beneficiario o al CAA mandatario i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Non verranno inoltre prese in considerazione e saranno respinte le richieste di revisione delle domande di accesso alla riserva nazionale qualora riguardino la risoluzione di anomalie e problematiche riferibili ad adempimenti a carico degli agricoltori.

Non dovranno invece essere oggetto di richiesta di revisione quelle domande di accesso alla riserva nazionale che sono, al momento della chiusura dell'anno campagna 2021, in fase di ricalcolo presso il Registro Nazionale Titoli come indicato in www.sian.it - Consultazione Pubblica Registro Titoli Pac 2015 – 2020 – Esito calcolo titoli e in base agli elenchi excell messi a disposizione dei CAA, a meno che non si intenda richiedere la revisione del calcolo esito DAR sincronizzato.

La richiesta di revisione dell'esito istruttorio è riferita all'**ultimo calcolo del premio presente sulle domande** interessate al momento della chiusura dell'anno campagna.

Le anomalie riportate nella successiva tabella potranno essere oggetto di revisione del procedimento. Per ogni anomalia viene indicato il tipo di procedimento per cui è possibile richiedere la revisione e se è obbligatorio o meno inserire nella comunicazione di revisione, sul sistema DEMETRA, uno o più allegati e la tipologia di allegato obbligatorio.

CODICE ANOMALIA	DESCRIZIONE ANOMALIA	contestabili SI/no	richiedono allegati obbligatori si/no	PROCEDIMENT O DU	PROCEDIMENT O PIC	PROCEDIMENT O DAR
A1PAS	Azienda sospesa su disposizioni Opr - Pascoli	si	no	x	x	

CODICE ANOMALIA	DESCRIZIONE ANOMALIA	contestabili Si/no	richiedono allegati obbligatori si/no	PROCEDIMENTO DU	PROCEDIMENTO PIC	PROCEDIMENTO DAR
ANA14	Verifica che sull'Anagrafe agricola unica del Piemonte l'azienda non risulti avere delle notifiche bloccanti attive	si	no	X	X	
CC02	VERIFICA VALIDITA DI ALMENO UN CONTO CORRENTE IN ANAGRAFE	si	documentazione prevista per la riemissione	x	x	
CPALFA	Le pratiche con questa anomalia sono alfanumeriche nel calcolo del premio	si	no	X	X	X
CTR_OGG_NOTFOUND	Superficie non ricoperta da poligoni GIS relativi a liste di lavorazione per Controlli Oggettivi	si	no	X	X	X
DID02	Verifica che l'azienda sia Agricoltore attivo	si	documentazione prevista per il riconoscimento della qualifica	X		
EF03	Adiacenza ai seminativi in attesa di verifica.	si	si elenco particelle	X		
ESGRE	Presenza di riduzioni nel calcolo esito greening	si	no	X		

CODICE ANOMALIA	DESCRIZIONE ANOMALIA	contestabili Si/no	richiedono allegati obbligatori si/no	PROCEDIMENTO DU	PROCEDIMENTO PIC	PROCEDIMENTO DAR
GAA15	Verifica CUA su AT, AAEP oppure SIAP	si	no	x	x	
GIO01	Controllo doppio finanziamento	si	no	x		
GIO11	Controllo requisito giovane agricoltore in istruttoria	si	no	x		
GIO9	Non ammissione a finanziamento - Pagamento per i giovani agricoltori- art. 50 Reg. 1307/2013	si	no	x		
IG01	Verifica presenza particelle con caso particolare 3 - condivisione eccedente il 100% della particella.	si	allegare rinuncia + elenco particelle	X	X	X
N21_2	SiGECO - Supero grafico di conduzione da anomalie OC	si	no	X	X	X
N21_2	SiGECO - Supero grafico di conduzione da anomalie OC	si	elenco particelle	X	X	X
P6366	Mancato pascolamento	si	no	x	x	x
PARC_RIFE_NOTFOUND	Superficie non ricoperta da parcella di riferimento	si	no	X	X	X

CODICE ANOMALIA	DESCRIZIONE ANOMALIA	contestabili Si/no	richiedono allegati obbligatori si/no	PROCEDIMENTO DU	PROCEDIMENTO PIC	PROCEDIMENTO DAR
PARC_RIFE_SQUADR	A seguito del confronto con le parcelle di riferimento, è fallita la quadratura delle superfici rilevate (compatibile, non compatibile, non trovata) rispetto al totale (superficie richiesta)	si	no	X	X	X
PAS02	DATI UBA NON PRESENTI	si	no	x	x	x
PAS04	VERIFICA PRATICA MANTENIMENTO PAGABILE (SIC e ZPS, NON PAGABILE)	si	no	x	x	x
PAS06	VERIFICA ASSENZA DI DATI DI PASCOLAMENTO E ANIMALI IN STALLA	si	no	X	X	X
PAS07	VERIFICA GIORNI DI PASCOLAMENTO NON SUFFICIENTI	si	no	x	x	x
PAS08	VERIFICA ANIMALI IN STALLA NON SUFFICIENTI SU COMUNI SENZA ANIMALI AL PASCOLO	si	no	x	x	x
PAS16	VERIFICA UBA AL PASCOLO NON SUFFICIENTI	si	no	x	x	x

CODICE ANOMALIA	DESCRIZIONE ANOMALIA	contestabili SI/no	richiedono allegati obbligatori si/no	PROCEDIMENTO DU	PROCEDIMENTO PIC	PROCEDIMENTO DAR
PU073	PICCOLI AGRICOLTORI - Verifica controllo mantenimento ettari ammissibili-	si	no		X	
PU216PAG08	Verifica che la particella a premio PSR ATTIVI sia andata a premio nella campagna 2008	si	no	X	X	X
PU216RVINC	Verifica che la particella a premio PSR ATTIVI sia presente nel registro dei vincoli	si	no	X	X	X
RN00	Superficie non ammissibile DAR per istruttoria OP	si	no			X
RN043	Superficie totale accertata inferiore a 1 ettaro	si	no			X
RN053	Particella richiesta NON risulta classificata come "Montagna"	si	no			X
RNNOGIO	Mancanza di uno o più requisiti Giovane Agricoltore	si	no			X
RNNONUOVO	Mancanza di uno o più requisiti Nuovo Agricoltore	si	no			X

CODICE ANOMALIA	DESCRIZIONE ANOMALIA	contestabili Si/no	richiedono allegati obbligatori si/no	PROCEDIMENTO DU	PROCEDIMENTO PIC	PROCEDIMENTO DAR
RNNOVALIA	Procedimento di non validazione massiva OPR Fattispecie A	si	no			X
RNNOVALIB	Procedimento di non validazione massiva OPR Fattispecie B	si	no			X
RNNOVALIC1	Procedimento di non validazione massiva OPR Fattispecie C1	si	no			X
RNNOVALIC2	Procedimento di non validazione massiva OPR Fattispecie C2	si	no			X
RNNOVALID	Procedimento di non validazione massiva OPR Fattispecie D	si	no			X
SBA02	BARBABIETOLA: superficie del contratto inferiore a quella richiesta a premio	si	copia del contratto a supporto della richiesta	x		
SOL01	pendenza media rilevata per appezzamento richiesto a premio 132 non risulta superiore al 7,5%	si	no	x		

CODICE ANOMALIA	DESCRIZIONE ANOMALIA	contestabili Si/no	richiedono allegati obbligatori si/no	PROCEDIMENT O DU	PROCEDIMENT O PIC	PROCEDIMENT O DAR
SOL02	Assenza di registrazione movimentazioni	si	allegare documentazione a dimostrazione di avvenuta registrazione delle movimentazioni	X		
SPO01	Contratto inesistente o non valido	si	contratto/impegno o a supporto della richiesta	x		
SPO02	Superficie del contratto/impegno o inferiore a quella richiesta a premio	si	contratto/impegno o a supporto della richiesta	X		
SUP02	PRESENZA PARCELLE NON RESTITUITE DA ISTRUTTORIA	no		x		x
STR_ZOO	Controlli per istruttoria Zootecnia	si		x		
SUPERI_GRAF	Presenza di supergrafici (P36_1)	si	allegare rinuncia + elenco particelle	X	X	X
USI_SUOLO	Variazioni e anomalie nell'uso del suolo (P36_2)	si	Elenco particelle da inviare ad Arpea in excel e allegare pdf alla comunicazione di revisione	X	X	X

SPECIFICHE DI CONTESTAZIONE DELLE ANOMALIE DI CUI ALLA TABELLA PRECEDENTE

- Con riferimento all'anomalia **CPALFA** sarà possibile contestare situazioni per cui la domanda ha uno scostamento riferito alle superfici ammissibili. In tale caso verranno esaminate le anomalie alfanumeriche che generano tale scostamento e che sull'applicativo non sono riportate.
- Con riferimento all'anomalia **CTR_OGG_NOTFOUND** sarà possibile chiedere il ricalcolo dell'esito grafico, in caso l'anomalia comporti uno scostamento.
- Con riferimento all'anomalia **DID02**: sarà possibile riconoscere la qualifica e procedere alla liquidazione della pratica dopo verifica della documentazione allegata.
- Con riferimento alle anomalie **EF03** sarà possibile segnalare situazioni in cui le superfici EFA con tale anomalia sono adiacenti a seminativi condotti dall'azienda.
- Con riferimento all'anomalia **ESGRE** sarà possibile segnalare solo situazioni per cui si ritiene che l'istruttoria eseguita non sia corretta (ad esempio in quanto l'azienda ha superfici biologiche che nella domanda non sono state considerate come tali a causa dell'esito positivo di una notifica di variazione pervenuto successivamente alla presentazione della domanda unica). Non saranno accettate comunicazioni di errore relative all'uso del suolo dichiarato.
- Anomalia **GIO09** (Non ammissione a finanziamento – Pagamento per i giovani agricoltori- art. 50 Reg. 1307/2013): l'anomalia sta ad indicare un controllo d'istruttoria puntuale che ha dato origine ad un esito negativo. L'istruttoria può essere oggetto di revisione.
- **GIO11** (Controllo requisito giovane agricoltore in istruttoria): il controllo interroga l'esito istruttorio del SIAN (età ed insediamento) e restituisce un esito positivo o negativo. I dati possono essere revisionati relativamente al detentore controllo (carica, insediamento, quote societarie...).
- Con riferimento alle anomalie **IG01** l'istanza dovrà essere presentata dall'azienda che intende rinunciare alla superficie in supero. In allegato dovrà essere obbligatoriamente inserita la dichiarazione di rinuncia (che deve in ogni caso essere protocollata e inserita anche in anagrafe).
- Con riferimento alle anomalie **N21_2** potrà essere richiesta la verifica delle superfici in supero ed eventualmente allegata una rinuncia da parte dell'azienda che presenta la comunicazione, oppure la rinuncia da parte del condivisoro fuori regione.
- Con riferimento all'anomalia **PARC_RIFE_NOTFOUND** sarà possibile chiedere il ricalcolo dell'esito grafico, in caso l'anomalia comporti uno scostamento
- Con riferimento all'anomalia **PARC_RIFE_SQUADR** sarà possibile chiedere il ricalcolo dell'esito grafico, in caso l'anomalia comporti uno scostamento

- Anomalia **PU073** (Verifica controllo mantenimento ettari ammissibili) verifica che la superficie complessiva determinata (utilizzando tutte le anomalie per superficie che hanno impatto sul calcolo del premio); sia almeno pari alla superficie complessiva accertata nella domanda di adesione al regime nel 2015, (a meno di eventuali riduzioni riscontrate a seguito dell'applicazione degli esiti del refresh. Si applicano le disposizioni riportate nella circolare AGEA.25546.2017 del 22 marzo 2017) Dunque unitamente alla contestazione del mancato mantenimento della superficie occorre contestare la/le anomalie che hanno determinato tale riduzione di superficie.
- Con riferimento alle anomalie **PU216PAG08** sarà possibile segnalare particelle che nel 2008 erano inserite in una Domanda Unica ed abbinata agli interventi 026 oppure 021.
- Con riferimento alle anomalie **PU216RVINC** sarà possibile segnalare particelle che per la campagna 2020 hanno un vincolo per un impegno PSR ancora valido nell'anno solare 2020 (ossia scadenza successiva al 31/12/2020).
- Con riferimento all'anomalia **SBA02** BARBABIETOLA: superficie del contratto inferiore a quella richiesta a premio: sarà possibile chiedere la verifica della superficie contrattata considerata per il calcolo del premio se essa non risultasse corrispondere a quanto presente nel contratto allegato alla domanda unica presentata.
- Con riferimento all'anomalia **SOL01** pendenza media rilevata per appezzamento richiesto a premio 132 non risulta superiore al 7,5%: sarà possibile chiedere il ricalcolo in presenza di appezzamenti con pendenza media superiore al 7,5% *assenti dall'ultimo calcolo del premio*.
- Con riferimento all'anomalia **SOL02** Assenza di registrazione movimentazioni: sarà possibile chiedere la verifica della presenza effettiva su SIAN di movimentazioni valide, supportando la richiesta con idonea documentazione probante.
- Con riferimento all'anomalia **SPO01** Contratto inesistente o non valido: sarà possibile chiedere verifica della validità dietro presentazione di copia del contratto o impegno di coltivazione. Non sarà possibile sanare anomalie accese in seguito a contratto/impegno che non sia stato allegato fisicamente alla domanda al momento della presentazione. Inoltre, nel caso di SPO01 accesa per mancata registrazione su SIAN da parte dell'associazione di produttori delle superfici effettivamente impegnate, sarà necessario fornire valida documentazione a dimostrazione di effettiva registrazione nei termini richiesti da Agea.
- Con riferimento all'anomalia **SPO02** Superficie del contratto/impegno inferiore a quella richiesta a premio: sarà possibile chiedere la verifica della superficie considerata per il calcolo del premio. Si ricorda che, per gli impegni di coltivazione attraverso Organizzazioni di produttori, la superficie sarà sempre quella minore tra quella dichiarata, quella presente nell'impegno di coltivazione allegato alla domanda unica e la superficie effettivamente impegnata, come comunicata dall'associazione di produttori ad Agea con apposita registrazione.
- Con riferimento alle anomalie **SUPERI_GRAF** l'istanza dovrà essere presentata dall'azienda che intende rinunciare alla superficie in supero. In allegato dovrà essere obbligatoriamente inserita la

dichiarazione di rinuncia (che deve in ogni caso essere protocollata e inserita anche in anagrafe), e dovrà essere effettuata e protocollata la validazione in modalità correttiva 2020 escludendo i terreni rinunciati.

Solo in caso il supero sia con una azienda che non presenta Domanda Unica (ad esempio in caso di cessione di azienda, quando il supero è con l'azienda cessata), la comunicazione deve essere presentata dall'azienda che ha una Domanda Unica trasmessa, e la documentazione da allegare sarà riferita alla rinuncia da parte del condivisoro. Anche in questo caso il condivisoro dovrà comunque procedere ad effettuare le opportune operazioni sul proprio fascicolo.

- Con riferimento alle anomalie **USI_SUOLO**: la contestazione potrà avvenire limitatamente ai casi sui quali non era stata presentata "istanza di riesame da fascicolo" per l'anno 2021".

In caso di situazioni particolari, come ad esempio una fotointerpretazione diversa applicata successivamente alla presentazione, occorrerà specificare dettagliatamente la casistica e sarà valutato caso per caso la possibilità di accogliere la richiesta anche in presenza di precedente istanza.

In merito si rimanda alla Determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 626 del 06/07/2012 che disciplina il procedimento amministrativo volto alla definizione dei dati territoriali della superficie dichiarata nel fascicolo aziendale e le modalità per presentare eventuali istanze di riesame nei casi in cui l'agricoltore non concordi sugli esiti del raffronto tra quanto dichiarato e quanto rilevato mediante fotointerpretazione, e alla Determinazione dirigenziale della Regione Piemonte del 3 ottobre 2019, n. 926 e alla Determinazione dirigenziale di ARPEA n. 196 del 12/05/2020, che hanno introdotto modifiche alla procedura sancita con D.D. 6 luglio 2012, n. 626.

Per quanto riguarda le particelle fuori regione l'ammissibilità della richiesta sarà verificata con l'organismo pagatore di competenza.

2.1.1 Anomalie non contestabili

- Le "Comunicazioni di cambio beneficiario" dovevano essere trasmesse entro il 10/06/2022 come da Istruzioni Operative n. 40 del 05/05/2021. Le domande non trasmesse a mezzo dell'applicativo Demetra entro tale termine non sono accoglibili.
- Con riferimento alle anomalie "SFA 1", le stesse non possono essere corrette, in quanto la scadenza per compilare le informazioni nell'applicativo di Anagrafe, di cui alle istruzioni operative prot. 00012176/2021 del 22/12/2021 n. 48, e determinazione del 21-10-2021 n.243 era stata fissata al 1 dicembre 2021, pena la non ammissibilità delle particelle per la campagna 2021.

2.2 Istanza premi accoppiati zootecnici

Premessa e riferimenti normativi

L'articolo 52, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che "Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà."

Detta disposizione è stata attuata con DM 7 giugno 2018 n. 5465 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, modificato e integrato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839. Il presente documento, conformemente a quanto previsto dai suddetti DM, disciplina il sostegno accoppiato per la campagna 2021.

Le principali fonti normative che disciplinano la materia sono:

- Artt. 52 e 53 del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Reg. (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Reg. (UE) n. 640/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0002958 del 18/01/2021;
- Circolare AGEA.2021.53084 del 27.07.21 sostegno accoppiato 2021 - con OGGETTO: ART. 52 DEL REG. (UE) N. 1307/2013: SOSTEGNO ACCOPPIATO. DISCIPLINA E CONTROLLI PER LA CAMPAGNA 2021 sostituita parzialmente e integrata dalla circolare AGEA-2022-0028641-del 04/04/2022 sostegno accoppiato 2021 - con OGGETTO: ART. 52 DEL REG. (UE) N. 1307/2013: SOSTEGNO ACCOPPIATO. DISCIPLINA E CONTROLLI PER LA CAMPAGNA 2021;
- ISTRUZIONI OPERATIVE N. 53 di Arpea con oggetto: Manuale controlli art. 52 zootecnia Campagna 2021 e successive.

AGEA Coordinamento, sulla base dei capi e delle superfici accertate comunicate dagli Organismi pagatori, determina l'importo unitario per ciascuna misura, nei limiti del plafond stabilito per ciascuna di esse dal DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, e di quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 1307/2013 in materia di pagamento dei beneficiari aderenti al regime per i piccoli agricoltori.

Ogni anno Agea Coordinamento redige la circolare applicativa relativa al sostegno accoppiato. L'Allegato 1 della stessa è il "Documento tecnico di calcolo per la verifica delle condizioni di ammissibilità dei capi al sostegno zootecnico di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013" (fare riferimento all'Allegato tecnico della

Circolare AGEA-2022-0028641) dove vengono esplicitati tutti i controlli relativi alle tempistiche di registrazione dei capi che portano alla non ammissibilità dei capi sui vari premi. Infatti l'art. 19, comma 3, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, stabilisce quale condizione di ammissibilità per tutte le misure relative ai bovini da carne e da latte, il rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal Reg. (CE) n. 21/2004.

Il manuale dei controlli Arpea è integrativo e non sostitutivo nei confronti della circolar Agea che regola i meccanismi di controllo e pagamento e elenca i requisiti del premio accoppiato zootecnia.

Regimi di sostegno e requisiti

L'agricoltore può chiedere il sostegno accoppiato nella domanda unica per le seguenti misure previste dagli artt. 20 e ss. del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839:

➤ Settore zootecnia: bovini da latte

310 Premio vacche da latte (art. 20, comma 1);

311 Premio vacche da latte associate ad allevamenti situati in zone montane (art. 20, comma 6);

312 Premio bufale di età superiore a 30 mesi (art. 20, comma 9).

➤ Settore zootecnia: bovini da carne

313 Premio vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine (art. 21, comma 1);

314 Premio vacche a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza (art. 21, comma 3);

322 Premio vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5).

➤ Settore zootecnia: bovini macellati

315 Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 7);

316 Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi (art. 21, comma 9);

317 Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 9);

318 Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 9);

319 Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 (art. 21, comma 9).

➤ **Settore zootecnia ovi-caprino**

322 Premio agnelle da rimonta (art. 22, comma 1);

321 Premio capi ovini e caprini macellati (art. 22, comma 6).

Premio vacche da latte (art. 20, comma 1): requisiti e controlli

Il sostegno è erogato per la vacca da latte che:

1. abbia partorito nell'anno di presentazione della domanda e i cui vitelli siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000

E

2. appartenga ad allevamenti che rispettano almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari nell'anno di presentazione della domanda:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Nel caso in cui siano in regola due parametri di cui sopra, il terzo dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.

I requisiti qualitativi ed igienico sanitari devono essere espressi in:

- cellule somatiche: cellule/ml;
- tenore di germi a 30°C, ovvero carica batterica totale (CBT): unità formanti colonia (ufc)/ml;
- qualora il valore delle analisi sia espresso in peso/peso (p/p) deve essere utilizzato il coefficiente di conversione 0,971

In deroga a quanto sopra indicato, i capi appartenenti ad allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati ai sensi dell'art. 16, lettera b), del Reg. (UE) n. 1305/2013, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei seguenti parametri:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

L'aiuto spetta al detentore della vacca al momento del parto.

Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ed igienico-sanitari devono essere eseguite le analisi richieste presso i laboratori che già operano ai sensi della normativa di settore. Le procedure per le determinazioni analitiche sono quelle già effettuate nell'ambito di applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004 - sezione IX: latte crudo e prodotti lattiero-caseari trasformati/capitolo I: latte crudo –produzione primaria/III, criteri per il latte crudo al punto 3. a) i) - che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Con riferimento alle analisi del latte, la normativa vigente stabilisce che in caso di aziende ubicate in territorio montano la media annuale può essere effettuata sulla base di una certificazione analitica per mese, ad eccezione delle aziende che conducono animali per l'alpeggio. Queste ultime aziende, per la durata del periodo di alpeggio non superiore comunque a quattro mesi (cioè per i mesi nei quali i capi sono in alpeggio indipendentemente dalla data di partenza o di ritorno in allevamento), sono esentate dall'effettuazione delle relative certificazioni analitiche.

Per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte non sono richieste analisi.

Le campionature o le certificazioni analitiche devono essere effettuate da laboratori autorizzati ovvero nell'ambito di consegne ai primi acquirenti come stabilito dal DM 7 aprile 2015 n. 2337.

L'azienda è definita da latte sulla base della verifica della presenza delle analisi e della produzione secondo parametri di qualità, senza la necessità di verificare una produzione minima.

I dati delle analisi sono acquisiti direttamente dagli Organismi pagatori mentre i dati delle consegne mensili sono resi disponibili in apposita area del SIAN. Nel caso di vendita diretta, il produttore deve comunicare le produzioni mensili all'Organismo pagatore.

Ai fini dell'erogazione del sostegno specifico in questione è fatto obbligo di acquisire tutte le analisi effettuate sul latte prodotto da parte degli Organismi pagatori.

Dalla BDN vengono presi in considerazione i capi che hanno partorito nell'anno 2019 di tutte le razze, compresi i capi meticci, con l'esclusione delle razze da carne e di quelle Iscritte ai LL.GG specializzati da carne.

DOMANDA INTEGRATIVA LATTE

La comunicazione latte è una comunicazione che serve ad integrare la richiesta a premio latte contenuta nella domanda unica e viene compilata su Demetra dai beneficiari o dai CAA che li rappresentano e contiene tutte le informazioni necessarie all'istruttoria amministrativa dei premi 310 e 311 (dati relativi ai parametri qualitativi ed igienico sanitari del latte, mesi di consegna del latte, laboratorio di analisi etc.).

Arpea precompila la comunicazione latte con i dati delle analisi di taluni laboratori accreditati.

Qualora non siano stati acquisiti dai laboratori accreditati i dati relativi alle analisi del latte, i dati inerenti i parametri igienico sanitari del latte, dei mesi di consegna, delle eventuali vendite dirette e di tutti i dati necessari richiesti dal sistema nella comunicazione latte, essi vengono caricati dai beneficiari in proprio o dai CAA mandatari sul sistema informatico "Comunicazione latte".

Qualora i dati degli analisi del latte siano già stati acquisiti dai laboratori certificati, i beneficiari o i CAA mandatari verificano in ogni modo la veridicità e la completezza degli stessi sul sistema Demetra nella sezione dedicata alla "comunicazione per vacche da latte", sotto la propria esclusiva responsabilità ed, eventualmente, li rettificano.

I cedolini delle del analisi del latte sono obbligatoriamente archiviati nel fascicolo aziendale del beneficiario e resi disponibile all'Organismo Pagatore secondo quanto disciplinato nella convenzione attiva tra Arpea e CAA.

La "comunicazione latte", compilata su sistema Demetra, è valida e ammissibile solo se trasmessa informaticamente, stampata, firmata ed archiviata nel fascicolo cartaceo del beneficiario anche da parte del CAA mandatario del beneficiario richiedente.

Il CAA mandatario o il beneficiario, affinché possa essere effettuata l'istruttoria secondo quanto stabilito nelle normativa di riferimento, è tenuto obbligatoriamente a caricare tutte le analisi effettuate nell'anno **senza ometterne alcuna.**

Le analisi relative alle proteine devono essere espresse in grammi per 100 ml. Se all'interno dei cedolini le proteine fossero espresse in peso/peso il CAA/beneficiario in proprio devono riportare correttamente il dato esprimendolo in peso/volume effettuando il seguente calcolo:

$$\text{dato in peso/volume} = \text{dato in peso/peso} / 0,971.$$

Al fine dell'ammissibilità del premio devono essere caricati solo le analisi effettuate dai laboratori autorizzati dal Ministero della Salute, che già operano ai sensi della normativa di settore.

Premio vacche da latte associate ad allevamenti situati in zone montane (art. 20, comma 6)

Il sostegno è erogato per la vacca da latte che:

1. abbia partorito nell'anno di presentazione della domanda e i cui vitelli siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000;

E

2. appartenga ad allevamenti che rispettano almeno 1 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari nell'anno di presentazione della domanda, fatti salvi i parametri di legge:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Nel caso in cui sia in regola un parametro di cui sopra, gli altri due dovranno rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.

E

3. sia associata per almeno sei mesi ad un codice allevamento situato in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

L'aiuto spetta al detentore della vacca al momento del parto.

Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ed igienico-sanitari si applica quanto previsto dal precedente paragrafo.

Ai fini della verifica che il codice allevamento sia situato in zone montane occorre far riferimento alla normativa prevista dal Reg. (UE) n. 1305/2013 e dal precedente Reg. (CE) n. 1257/1999.

I dati dei cedolini del latte, caricati sul sistema informativo "comunicazione latte", vengono annualmente controllati puntualmente a campione: l'art. 33 del Reg. (CE) 809/2014 stabilisce che per i regimi di aiuto per animale il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente copre, per ciascun regime di aiuto, almeno il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per tale regime di aiuto. I criteri di estrazione del campione latte il cui controllo in loco è basato sulla verifica documentale dei cedolini delle analisi latte, viene stabilito con apposito verbale Arpea.

Premio bufale di età superiore a 30 mesi (art. 20, comma 9)

Sono ammissibili le bufale che abbiano partorito nell'anno civile ed abbiano un'età superiore a 30 mesi, i cui bufalini siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg.(CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della bufala al momento del parto.

Premio vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine (art. 21, comma 1)

La misura concerne le vacche nutrici di razza da carne o a duplice attitudine di età superiore a venti mesi, elencate nell'allegato V al DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, iscritte nei Libri Genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine e che hanno partorito nell'anno di riferimento della domanda.

I vitelli devono essere identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

L'aiuto spetta al detentore della vacca nutrice al momento del parto.

Premio vacche a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza (art. 21, comma 3)

L'aiuto è concesso alle vacche nutrici di età superiore a venti mesi, di razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola, Podolica e Piemontese, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

Come stabilito dal Piano di gestione degli allevamenti di bovini approvato con decreto dirigenziale del MIPAAF prot. n. 11100 del 1° giugno 2015, si precisa che:

- Per il primo anno l'adesione al piano si realizza con il monitoraggio sierologico di tutti gli animali riproduttori di età superiore ai 12 mesi presenti in allevamento e regolarmente iscritti al Libro genealogico di razza. Tali verifiche sono effettuate nell'ambito dell'Anagrafe bovina (BDN);
- Per il secondo anno l'adesione al piano si realizza con il monitoraggio sierologico su tutti i riproduttori dell'allevamento di età superiore ai 12 mesi alla data del prelievo di sangue ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'obiettivo prefissato, per il secondo anno di adesione al piano, è quello di non superare il 20% rispetto alla sieroprevalenza del primo anno (es: allevamento con 100 capi e sieroprevalenza del 30% nel primo anno di adesione al piano raggiungerà l'obiettivo nel secondo anno se il numero di animali sierologicamente positivi risulterà inferiore o uguale a 36). Per gli allevamenti sieronegativi nel primo anno è tollerato un aumento della sieropositività nel secondo anno non superiore al 10%;
- Per gli anni successivi al secondo l'adesione al piano si realizza con l'esecuzione del monitoraggio sierologico su tutti i riproduttori dell'allevamento di età superiore ai 12 mesi ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati secondo la tabella di seguito riportata:

Annualità	Obiettivo prefissato
3° anno	- non superare il 15% rispetto alla sieroprevalenza del secondo anno; - per gli allevamenti sieronegativi nel secondo anno è tollerato un aumento della sieropositività nel terzo anno non superiore al 5%.
4° anno	- non superare il 10% rispetto alla sieroprevalenza del secondo anno; - per gli allevamenti sieronegativi nel terzo anno è tollerato un aumento della sieropositività nel quarto anno non superiore al 5%.
5° anno e successivi	- non superare il 5% rispetto alla sieroprevalenza del secondo anno; - per gli allevamenti sieronegativi nel quarto anno non è tollerato un



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

	aumento della sieropositività nel quinto non superiore al 5%.
--	---

Premio vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5)

L'aiuto è concesso alle vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

La tabella di seguito riportata riporta le Razze BDN ad orientamento produttivo carne o misto o meticcia ammissibili al premio in questione.



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

CODICE	DENOMINAZIONE	TIPO
AAG	ANGUS	CARNE
ABC	AUBRAC	CARNE
ALT	ALENTEJANA	CARNE
ARM	ARMORICAINE	CARNE
ATR	ASTURIANA	CARNE
AVI	AVILENA-NEGRA IBERICA	CARNE
BAQ	BLONDE D'AQUITAINE/GARONNESE	CARNE
BBL	BLU BELGA	CARNE
BEE	BEEFMASTER	CARNE
BGW	BELTED GALLOWAY	CARNE
BKO	BLAARKOP	CARNE
BRM	BRAHMAN	CARNE
BZD	BAZADAIS	CARNE
CHL	CHAROLAIS	CARNE
CIA	CHIANINA	CARNE
DXT	DEXTER	MISTO
GCN	GUASCONE	CARNE
GLW	GALLOWAY	CARNE
HEF	HEREFORD	CARNE
HER	HERENS	CARNE
HLA	HIGHLAND	CARNE
ITS	ITASUOMENKARJA	CARNE
KBL	KARNTER BLONDVIEH	CARNE
LAN	LANSISUOMENKARJA	CARNE
LHO	LONGHORN	CARNE
LKV	LAKENVELDER	CARNE
LMS	LIMOUSINE	CARNE
MAJ	MAINE ANJOU	CARNE
MAL	MALKEBORTHORN	CARNE
MCG	MARCHIGIANA	CARNE
MRB	MURBODNER	MISTO
MRN	MAREMMANA	CARNE
MSH	SHORTHORN	CARNE
MTL	MERTOLENGA	CARNE
MWF	MURNAU-WERDENFELSER	CARNE
OTT	OTTONESE	CARNE
POH	POHJOISSUOMENKARJA	CARNE
PON	PONTREMOLESE	CARNE
PRT	PARTHENAISE	CARNE
RMG	ROMAGNOLA	CARNE
SAL	SALERS	CARNE
SCL	SICILIANA	CARNE
SRB	SARDO BRUNA	CARNE
SRD	SARDA	CARNE
UKM	UCKERMARKER	MISTO
VSG	VOSGIENNE	MISTO
WAG	WAGYU	CARNE
MTT	METICCIA	ALTRE

Bovini macellati

Di seguito si riportano le varie categorie di premio (nella descrizione sono indicate le condizioni di ammissibilità).

- Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 7);

- Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi (art. 21, comma 9);
- Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 9);
- Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 9);
- Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 (art. 21, comma 9).

Agnelle da rimonta (art. 22, comma 1)

Sono ammissibili al premio le agnelle da rimonta che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili a detta malattia.

Il premio destinato alle agnelle da rimonta viene assegnato in base ad una percentuale dei capi detenuti dall'azienda: il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano risulta non raggiunto e il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, sempre considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni).

L'obiettivo di risanamento risulta raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o nelle quali per la monta siano stati impiegati, da almeno 10 anni, esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR. Inoltre, per quanto riguarda la verifica del livello di qualifica sanitaria dell'allevamento presente in BDN, in ogni caso si considera raggiunto l'obiettivo di risanamento se è presente il livello massimo (L1); per gli altri livelli l'obiettivo si considera non raggiunto, compreso il caso in cui non figurino in anagrafe i dati di cui all'art. 3 del DM 12 maggio 2015.

Sono esclusi dal premio gli allevamenti che avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento nell'anno precedente a quello di domanda scendono di livello per il quale lo status di resistenza alla scrapie non può essere riconosciuto ai sensi dell'allegato 1, parte B, paragrafo IV, del decreto del Ministro della Salute 25 novembre 2015.

Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai

piani regionali di selezione per la resistenza a detta malattia e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla scrapie. Conseguentemente, sono ammissibili all'aiuto i capi appartenenti ai soli allevamenti ubicati nel territorio delle Regioni che hanno emanato un piano regionale/provinciale di selezione genetica. Al riguardo, con separata comunicazione, è reso disponibile agli Organismi pagatori l'elenco delle Regioni che hanno emanato un piano regionale/provinciale di selezione genetica. Poiché la presenza di detto piano costituisce una condizione di ammissibilità all'aiuto, la sua mancanza determina l'esclusione dei capi dall'erogazione del contributo.

Premio capi ovini e caprini macellati (art. 22, comma 6)

Il premio è destinato ai capi ovicaprini macellati e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (CE) n. 1151/2012. La registrazione individuale dei capi si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN).

Modalità e requisiti per la presentazione delle istanze

Possono essere presentate istanze di parte al fine del riesame delle pratiche DU2021 premi art.52 Reg. 1307/2013 premi zootecnici:

I capi scaricati esclusivamente da BDN, sono messi a disposizione dei CAA e dei beneficiari tramite apposite reportistiche sul sistema informatico Demetra. (Vedi Paragrafo20 "VISUALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI e PUBBLICITA' DEI DATI" delle ISTRUZIONI OPERATIVE N. 53 con oggetto: Manuale controlli art. 52 zootecnia Campagna 2021 e successive.)

Tali reportistiche evidenzieranno i capi pagabili e i capi inammissibili con relativa motivazione.

L'istanza di riesame deve essere presentata esclusivamente sul sistema Demetra utilizzando la "Comunicazione di Revisione del Procedimento" e selezionando nella pagina "motivazioni revisione" la voce "ISTR_ZOO - Controllo per Istruttoria Zootecnia – COMRP" e deve contenere tassativamente:

- motivazione della richiesta;
- premio sul quale si vuole ottenere il riconoscimento dei capi;
- codice stalla sul quale si vuole ottenere il riconoscimento dei capi;
- identificativi dei capi oggetto dell'istanza;

E' obbligatorio allegare su Demetra un file excell con le seguenti colonne:

identificativo del marchio auricolare

specie

premio

codice stalla

motivazione della richiesta

12.1 ISTANZE PRESENTABILI

- 1) ISTANZA relativa ad un disallineamento tra la data di registrazione dell'evento scaricata dalla BDN e la data effettiva della registrazione a causa di una modifica o di una correzione del dato.

In tal caso il beneficiario dovrà produrre la documentazione giustificativa che comprovi la prima data di registrazione dell'evento corretta redatta dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, la quale è richiedibile direttamente al Ministero utilizzando questa pec:

- dgsa@postacert.sanita.it (Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari)

e in copia a

- csn@izs.it (BDN)

- 2) Istanza relativa a mal funzionamenti della BDN al momento della registrazione degli eventi o mancanza della smart card per motivi non imputabili al beneficiario. L'istanza deve essere accompagnata da documentazione giustificativa (mail inviata alla ASL che evidenzi il problema al momento della registrazione, etc).
- 3) Istanza relativa a casi in cui in virtù di un passaggio aziendale, gli animali pur essendo rimasti sempre nella stalla, hanno un ritardo relativo alla data di comunicazione all'Autorità competente o alla data dell'inserimento in BDN dell'ingresso del capo. In tal caso tale ritardo non viene considerato.
- 4) Istanze relative a passaggi aziendali: a partire dalla campagna 2020 l'istanza passaggi aziendali viene richiesta secondo le Modalità previste dall'Allegato 1 delle ISTRUZIONI OPERATIVE N. 38 con oggetto "Oggetto: Riforma della politica agricola comune Reg. (UE) n. 1307/2013 - Istruzioni per la valutazione ed il trattamento delle anomalie della fase istruttoria della Domanda Unica - Campagna 2020 e successive" **esclusivamente sul sistema Demetra.**

La data di scadenza per la presentazione dell'istanza passaggi aziendali zootecnia campagna 2021 è prevista per il 29/07/2022.

- 5) Istanze relative a incongruenze dei controlli riscontrati su Demetra in relazione ai requisiti definiti nella normativa vigente.
- 6) Istanze relativi a errori di inserimento dei dati dei parametri igienico sanitari del latte in sede di presentazione della comunicazione latte;
- 7) ISTANZA relativa al premio 314 (Premio vacche a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza - art. 21, comma 3) non corrisposto al beneficiario. Questa casistica comprende i casi in cui l'esito istruttorio del premio 314 (Premio vacche a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza (art. 21, comma 3) non sia ritenuta corretta e i capi non ritenuti ammissibili siano invece ammissibili a premio. Se vengono riscontrati degli errori, l'indicazione da parte della Regione Piemonte è di rivolgersi alla Regione (Sanità) per i chiarimenti. Sarà la Regione a chiedere spiegazioni alle ASL.

La pec a cui spedire le segnalazioni è:

prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

alla c/ a del Dr. Luca Picco

e in copia va inviata all'OP.

Si ricorda che la competenza di Arpea si esaurisce con lo scarico dei capi ammissibili da BDN e in nessun caso Arpea potrà istruire o valutare posizioni per le quali l'ammissibilità dei capi non sia riscontrabile dalla BDN.

- 8) Istanze che non rientrano nel paragrafo "ISTANZE NON PRESENTABILI".

12.2 ISTANZE NON PRESENTABILI

Non saranno considerate accettabili le istanze in cui:

- Il beneficiario o il Suo delegato ha effettuato un errore di inserimento di un dato in BDN e vuole rettificarlo oppure non sia stato imputato del tutto un dato fondamentale per i controlli amministrativi effettuati da Arpea al momento dell'istruttoria (maggio 2022) al fine della

determinazione dell'ammissibilità del capo (es : mancata presenza della data di applicazione del marchio auricolare);

- Istanze prive di anche solo uno dei seguenti punti:
 - o motivazione della richiesta ;
 - o premio sul quale si vuole ottenere il riconoscimento dei capi;
 - o codice stalla sul quale si vuole ottenere il riconoscimento dei capi;
 - o identificativi dei capi oggetto dell'istanza;
- Istanze per cui i dati non sono stati estratti dalla BDN al momento dell'istruttoria effettuata da Arpea a maggio 2022, a causa di incongruenze nelle registrazioni (vedi paragrafo successivo),
- Istanze per le quali i capi non sono stati estratti dalla BDN a causa di errato inserimento della figura di detentore e proprietario in BDN al momento dell'istruttoria effettuata da Arpea a maggio 2022, a meno che, nel caso di Società, il detentore fosse il rappresentante legale della società e non la società stessa.

Punti d'attenzione

A) I premi zootecnici vengono erogati al detentore della stalla o al proprietario in base alla tipologia di premio.

Di seguito si riporta la tabella con l'indicazione dell'avente diritto:

Codice Intervento	intervento/premio	Caratteristiche del beneficiario
310	vacche da latte (art. 20, comma 1)	DETENTORE
311	vacche da latte associate ad allevamenti montani (art. 20, comma 6)	DETENTORE
312	bufale di età > di 30 mesi (art. 20, comma 9)	DETENTORE
313	vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico (art. 21, comma 1)	DETENTORE
314	vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in	DETENTORE

	piani selettivi o di gestione di razza (art. 21, comma 3)	
315	capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi (art. 21 comma 7)	DETENTORE/PROPRIETARIO
316	capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi, allevati per almeno dodici mesi (art. 21 comma 9)	DETENTORE/PROPRIETARIO
317	capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi, allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di qualità (art. 21 , comma 9)	DETENTORE/PROPRIETARIO
318	capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi, allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di etichettatura (art. 21 , comma 9)	DETENTORE/PROPRIETARIO
319	capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi, allevati per almeno sei mesi, certificati ai sensi del reg. ue 1151/2012 (art. 21 , comma 9)	DETENTORE/PROPRIETARIO
320	agnelle da rimonta (art. 22, commi 1 e 2)	DETENTORE/PROPRIETARIO
321	capi ovini e caprini macellati (art. 22, commi 6 e 7)	DETENTORE/PROPRIETARIO
322	Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5).	DETENTORE

B) Tutti i capi vengono scaricati da BDN ad eccezione di quelli che:

- hanno date di registrazioni incongruenti nelle movimentazioni o nelle date relative alla macellazione.

Ad esempio:

1) capo "Bianchina" entra nella stalla XXXTOXXX il 10/12/2016, ed esce dalla stalla il 10/03/2017. Entra nella nuova stalla XXXCNXXX il 09/03/2017 ed esce dalla stalla per essere macellato il 09/12/2017.

Tale capo non è ammissibile perché le registrazioni non sono congruenti e non è possibile risalire alla corretta entrata nella nuova stalla.

2) Capo "Nerina" entra nella stalla XXXTOXXX il 10/02/2017 ed esce il 10/10/2017.

Da BDN risulta la macellazione il 09/10/2017. Tale capo non è ammissibile perché le registrazioni non sono congruenti e non è possibile risalire alla corretta data di macellazione / o uscita del capo.

3. REVISIONE CALCOLO UTILIZZO TITOLI

La superficie determinata e le informazioni relative al possesso del requisito di agricoltore attivo e di pagamento sopra soglia minima delle campagne 2020 e 2021 sono state inviate al Registro Nazionale titoli di AGEA al fine della definizione della restituzione titoli alla riserva nella campagna 2022.

I beneficiari, o loro CAA mandatari, presa visione dei dati trasmessi al Registro Nazionale titoli per le campagne 2020 e 2021 (messi a disposizione per la consultazione nella sezione “Revisione Calcolo Utilizzo Titoli”) possono presentare richiesta di revisione dell’esito di superficie determinata e/o delle motivazioni inviate per il calcolo utilizzo titoli, tramite contestazione delle anomalie presenti sulle domande uniche o RPA 2021.

I beneficiari, o loro CAA mandatari, possono consultare il calcolo dell’utilizzo titoli – restituzione 2022 nel Registro Nazionale Titoli nella sezione dedicata che si trova secondo questo percorso www.sian.it – servizi – gestione – AGEA centrale – produttori agricoli – Fascicolo aziendale – Registro aventi diritto – Registro titoli – Utilizzo titoli.

In assenza di contestazioni entro la data fissata dalle presenti istruzioni, l’esito del calcolo dell’utilizzo titoli – Restituzione 2022 si riterrà integralmente accettato.

4. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI REVISIONE ESITO ISTRUTTORIO

Di seguito viene indicata la procedura per la presentazione della richiesta di revisione del procedimento sull’applicativo DEMETRA.

- Scegliere l’oggetto che si vuole revisionare (saldo DU o PIC) che sia in stato “istruttoria conclusa”;
- Aprire in bozza la comunicazione di revisione inserendo eventuale nota (non obbligatoria);
- Andare alla sezione denominata “motivazioni revisione” nella quale vengono proposti i seguenti quadri relativi ai procedimenti per i quali è possibile richiedere la revisione dell’esito istruttorio:
 - REVISIONE ISTRUTTORIA DU o REVISIONE ISTRUTTORIA RPA (a seconda del tipo di domanda presentata dal beneficiario);
 - REVISIONE ISTRUTTORIA DAR (se il beneficiario ha presentato una domanda di accesso alla riserva);
 - REVISIONE CALCOLO UTILIZZO TITOLI

- Individuare il procedimento del quale si intende richiedere la revisione tra quelli proposti e inserire dal menu “aggiungi motivazione” selezionando successivamente, tra le anomalie proposte che insistono sull’oggetto e che si possono revisionare, quelle per le quali si richiede la revisione e riportando per ognuna nel campo note (obbligatorio) le motivazioni e le richieste dettagliate e gli allegati obbligatori in formato pdf come indicati nella tabella di cui al paragrafo 2 denominata “ANOMALIE OGGETTO DI REVISIONE DEL PROCEDIMENTO 2021”;
- Stampare, far sottoscrivere al beneficiario e trasmettere la comunicazione nei termini previsti dalle presenti istruzioni (la comunicazione sottoscritta dal beneficiario andrà conservata nel suo fascicolo cartaceo).
- **Trasmettere alla casella di posta du2021@arpea.piemonte.it l’allegato obbligatorio “Elenco particelle” in formato excel (già trasmessi con la comunicazione in formato PDF), utilizzando il fac-simile allegato 1, alle presenti istruzioni operative.**

Nel caso in cui si richieda la revisione dell’istruttoria con riferimento ad anomalie presenti su domanda unica, se tali anomalie sono presenti anche sulla DAR automaticamente il sistema inserirà la richiesta e relativi allegati anche per la DAR e viceversa.

Se non viene aggiunta alcuna motivazione al quadro REVISIONE CALCOLO UTILIZZO TITOLI, i dati trasmessi ai fini dell’utilizzo titoli non saranno oggetto di istruttoria in quanto si intenderà non presentata la richiesta di revisione e si intenderanno accettati i dati visionati e riportati nei relativi quadri informativi.

Dovranno essere inoltrate comunicazioni di revisioni del procedimento, in conformità alla presente procedura, anche per le richieste già avanzate a mezzo mail e non ancora evase alla data della chiusura della campagna.

5. ESITO DELL’ISTRUTTORIA EFFETTUATA SULLE REVISIONI DEL PROCEDIMENTO

L’ARPEA provvede a porre nei seguenti stati le comunicazioni di revisione trasmesse sul sistema DEMETRA

- Non ammessa a istruttoria: la richiesta di revisione delle anomalie non è accoglibile in quanto non risponde ai requisiti previsti dalle presenti istruzioni, dunque per tali comunicazioni non verrà aperta a sistema la fase di post istruttoria;
- Ammessa ad istruttoria: la richiesta di revisione delle anomalie è accoglibile dunque per tali comunicazioni verrà aperta a sistema la fase di post istruttoria per la valutazione di quanto richiesto;
- Ammessa parzialmente ad istruttoria la richiesta di revisione delle anomalie è accoglibile parzialmente (anche nel caso di richiesta di revisione di più anomalie) dunque per tali comunicazioni verrà aperta a sistema la fase di post istruttoria per la valutazione di quanto richiesto;

- Richiesta documentazione integrativa: nei casi in cui per valutare l'accoglimento della comunicazione si renda necessario interloquire con il CAA o il beneficiario per richiedere ulteriori elementi istruttori.

Le motivazioni di ammissione o non ammissione ad istruttoria sono visibili a sistema nella sezione ITER PROCEDIMENTO in Demetra

ARPEA dispone direttamente, o attraverso gli enti competenti, la correzione delle anomalie risultate correggibili.

L'esito della revisione del procedimento per le comunicazioni ammesse o ammesse parzialmente ad istruttoria potrà essere visionabile all'interno dell'oggetto di procedimento post istruttoria.

Si fa presente che dopo la presentazione della comunicazione di revisione del procedimento campagna 2021 ulteriori anomalie, non inserite nella comunicazione, non saranno più risolvibili e non potranno essere rivendicati ulteriori integrazioni al premio o variazioni dei dati trasmessi ai fini del calcolo utilizzo titoli non contestati.

Non saranno liquidate le domande oggetto di revisione dell'istruttoria ancorchè con esito positivo ove la differenza tra l'importo ipotetico massimo e l'importo già inserito in elenchi di liquidazione è inferiore a 12 euro (ai sensi dell' art. 25 della Legge 289/2002).